



Comune di CAMPIGLIONE FENILE

Città Metropolitana di Torino

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. del

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME PELLICE PER TUTTO IL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 67 e s.m.i., quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini;

Considerato che le aree golenali prospicienti l'argine del fiume Pellice non sono monitorate, e che spesso il medesimo è caratterizzato da correnti che possono rappresentare un grave pericolo per la balneazione e la pratica di attività di tuffi;

VISTE le nuove disposizioni del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 in materia di normativa sugli Enti Locali;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE a tempo indeterminato, per motivi in premessa citati e che qui s' intendono integralmente richiamati, nelle acque del Fiume Pellice per tutto il tratto di attraversamento del territorio comunale,

DEMANDA

- Agli Organi di pubblica sicurezza di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- Al Responsabile dei servizi tecnici di provvedere all'istallazione in loco dei cartelli monitori;

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/200 e Legge 689/91 ed ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 .
- Il contenuto della presente Ordinanza sarà reso pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio on -line del Comune di Campiglione Fenile e mediante affissione della prescritta segnaletica nel luogo interessato;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga tempestivamente trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di -CAVOUR;
- Al Corpo Forestale dello Stato -PINEROLO;
- All'Agenzia Interregione per il fiume Po -MONCALIERI;

Campiglione Fenile il, ~~30~~ ~~Giugno~~ ~~2017~~

24 LUG, 2017

IL SINDACO

Paolo ROSSETTO